Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Adesione del Regno Unito al Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, fatto a Berlino il 19 marzo 2018
A.C. 3323

Dossier n° 506 - Schede di lettura
23 novembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3323
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	14 ottobre 2021
assegnazione:	20 ottobre 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura
Oneri finanziari:	No

Il progetto European X-Ray Free Electron Laser (XFEL), che **rientra nel Progetto internazionale TESLA** per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari ed è finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca, dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro, per la **produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillanza, destinati ad aprire nuove possibilità di ricerca** negli ambiti della **fisica** dello stato solido, della **geofisica**, della **chimica**, della **scienza dei materiali**, delle **nanotecnologie**, della **medicina** e della **microbiologia strutturale**.

Il progetto ha lo scopo di realizzare una sorgente di radiazione di sincrotrone di quarta generazione, basata sul processo FEL (*Free Electron Laser*, Laser ad elettroni liberi). Indicato come **uno dei progetti più importanti tra le Roadmap proposte da ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)**, l'infrastruttura European XFEL (avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017) intende porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. La partecipazione italiana all'impianto europeo di ricerca XFEL persegue gli sforzi della cooperazione scientifica internazionale ed è volta a consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del nostro Paese.

L'XFEL europeo si trova principalmente in tunnel sotterranei: l'impianto, lungo 3,4 chilometri, va dal campus DESY di Amburgo (Deutsches Elektronen-Synchrotron, centro nazionale di ricerca scientifica sulla fisica nucleare in Germania) alla città di Schenefeld nello Schleswig-Holstein. Per costruire e gestire l'XFEL europeo, **i partner internazionali hanno concordato la fondazione di un'organizzazione di ricerca indipendente: l'European XFEL GmbH**, che impiega più di 300 persone. Come **paese ospitante, la Germania** (il Governo federale, la Città-Stato di Amburgo e lo Stato dello Schleswig-Holstein) **copre il 57% dei costi, la Russia il 26% e gli altri partner internazionali tra l'1% e il 3%**.
La costruzione e il funzionamento dell'European XFEL è stato affidato a una società a responsabilità limitata senza scopo

di lucro di diritto tedesco, l'European XFEL GmbH, che ha azionisti internazionali designati dai governi dei partner internazionali che si impegnano in una convenzione intergovernativa a sostenere la costruzione e il funzionamento dell'XFEL, la European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (European XFEL GmbH), organizzata in gruppi e governata dal Consiglio europeo XFEL e supportata da comitati consultivi.
Il Consiglio europeo XFEL -organo di direzione dell'azienda, in cui fino a due delegati rappresentano gli azionisti di ciascuna parte contraente, si riunisce almeno due volte l'anno, funge da assemblea degli azionisti e decide su questioni importanti riguardanti la società e la sua struttura. Il Consiglio di amministrazione dell'XFEL europeo è composto dagli amministratori delegati, ai sensi della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (GmbHG), e da tre direttori scientifici. I comitati consultivi che supportano la XFEL GmbH in varie questioni sono il Comitato consultivo scientifico e il *Machine Advisory Committee*.

La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'European XFEL, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione; **alla fine del 2014**, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'European XFEL, **la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare**, a tutti gli effetti, **socio dell'infrastruttura di ricerca**, mettendo a disposizione una cifra pari a circa 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.

La partecipazione del Regno Unito, potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL, apportando un vantaggio al progetto. La sua adesione, tra l'altro, insieme alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro **effetti positivi anche per l'Italia**, posto che essa, come evidenziato nella **Relazione tecnica** allegata al disegno di legge, **vedrà ridursi la propria quota di partecipazione** (detenuta per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN e per due terzi dal Consiglio nazionale delle ricerche CNR) **fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio** dell'infrastruttura.

Contenuto dell'accordo

Composto da un preambolo, da 4 articoli e da alcune dichiarazioni allegate, **il Protocollo disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione**, alle stesse condizioni degli altri Paesi contraenti (**articolo 1**), **quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito** ai costi di costruzione dell'impianto (**articolo 2**), e dispone in ordine alla sua **entrata in vigore** dopo la notifica al Governo tedesco dell'approvazione del Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo, cioè: Germania, Danimarca, Grecia (che con nota verbale del 14 novembre 2018 si è poi ritirata dalla Convenzione), Francia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria (**articolo 3 comma 1**).

Il comma secondo dell'articolo 3, in particolare, stabilisce una **clausola di provvisoria applicazione** per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione dal 19 marzo 2018, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari. Tenuto conto che **l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica**, interpretabile come **contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione**, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando **una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata**. In tale dichiarazione si afferma che il Governo italiano interpreta l'articolo 3, comma 2 nel senso che prima dell'entrata in vigore del Protocollo, i Governi indicati nel preambolo possono convenire che le clausole dello stesso siano applicate provvisoriamente.

L'**articolo 4** contiene **nel primo comma** l'**approvazione da parte del Regno Unito delle disposizioni contenute nella Convenzione** approvata ad Amburgo nel 2009 e, **nel secondo comma**, **la presa d'atto**, da parte dei rappresentanti dei Paesi contraenti, **della dichiarazione allegata in cui il Governo del Regno Unito afferma di voler contribuire alla realizzazione dell'impianto europeo XFEL in qualità di Paese partecipante, contraendo i relativi obblighi anche finanziari**.

Allegata al Protocollo vi è anche una **Nota verbale** nella quale il Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario della Convenzione del 2009, comunica ai rappresentanti degli altri Paesi contraenti, tra l'altro, che il Governo italiano, all'atto della firma del Protocollo il 19 marzo 2018, ha reso la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 (si veda *supra*), esplicitando di interpretare tale norma in modo da consentirne l'applicazione provvisoria da parte dei suddetti Paesi. Nella nota si dà conto anche della dichiarazione del

Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione spagnolo riguardo alla non conclusione da parte del Governo spagnolo dell'iter di approvazione del Protocollo, ragione per cui il suddetto Governo, non ritenendosi ancora Paese contraente e firmatario della Convenzione, si è astenuto dal far firmare il Protocollo in oggetto da un proprio rappresentante.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo (approvato dal Senato il 13 ottobre 2021) si compone di 4 articoli.

L'**articolo 1** contiene l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**articolo 2** l'**ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3**, nel porre una **clausola di invarianza finanziaria**, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** dispone l'**entrata in vigore** del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

ES0359	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.